



TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Il Giudice,

Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;

preso atto che depositavano le rispettive note scritte

per l'attore

Parte_1

l'avv. *Avvocato_1*

per il convenuto *Controparte_1*

l'avv. *Avvocato_2*

Il giudice, preso atto delle richieste e delle deduzioni delle parti, decide come da sentenza da considerarsi parte integrante del presente provvedimento

Si comunichi

Ascoli Piceno, *Data_1*

Il Giudice

dott. Annalisa Giusti



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **934/2021** promossa da:

Parte_1 PI *P.IVA_1* corrente in *Lg_1* alla *Indirizzo_1* in persona del l.r.p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. *Avvocato_1*
ATTORE

contro

Controparte_1 , nato ad *LgN_* *Data_2* , cf *C.F._1* , quale titolare dell'omonima impresa agricola nonché nella veste di rappresentante legale della *Organizzazione_1* con sede in *Luogo_2* *Indirizzo_2* , P. IVA *P.IVA_2* , rappresentato e difeso dall'Avv *Avvocato_2* del Foro

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso chiedendo congiuntamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato la *Parte_1* citava in giudizio gli odierni convenuti, deducendo che;

- Con atto preliminare di compravendita stipulato in data *Data_3* , la *Controparte_2* e *Organizzazione_1* promettevano di vendere al signor *Parte_2* che, a sua volta, prometteva di acquistare, al prezzo di € 50.000,00, per sè o persona da nominare, il compendio immobiliare meglio descritto in citazione;

-successivamente il signor *Pt_2* cedeva il contratto alla società di cui è titolare ovvero l'odierna

attrice;

-in detto preliminare di vendita si conveniva che il contratto definitivo si sarebbe dovuto stipulare entro e non oltre il *Data_4*, ma ciononostante la promittente venditrice, odierna convenuta, non aveva ancora adempiuto a fissare l'appuntamento dal notaio per il trasferimento del bene a titolo definitivo.

Concludeva, pertanto, chiedendo” Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., accertare e dichiarare la sussistenza della volontà della *Parte_1* società agricola semplice di adempiere all'obbligazione di pagare la somma di € 100.000,00 e conseguentemente dell'obbligo di contrarre a carico dell' *Controparte_2* [...] CF *C.F._1* - PI *P.IVA_3* e *Organizzazione_1* in pers del lrpt - CF e PI *P.IVA_2* - per l'effetto trasferire il compendio immobiliare come individuato nel contratto preliminare di compravendita stipulato in data *Data_3* e precisamente:

1) vari appezzamenti di terreno siti in comune di *Lg_3* per una superficie complessiva di ha *Data_5* riportate nel Catasto Terreni di detto comune al Foglio **, Particelle 44-45-46-47-50-49-101-106-107-111-112-183-;

2) vari appezzamenti di terreno siti in comune di *Luogo_2* per una superficie complessiva di ha *Data_6* riportati nel Catasto Terreni di detto comune al

i) Foglio **, Particelle 185-214-215-216-217-218-219-259-260-261-262-222-223-224-225-226-230-231-236-238-239-240-250-251-252-292-297-298-299-302-303-304-305-314-524;

ii) Foglio **, Particelle 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-28-29-36-37-43-44-45-46-47-48-50-51-95-96-97-99-100-101-102-103-104-105-106-113,

iii) Foglio **, Particelle *Data_7*,

3) Immobili siti in comune di *Lg_3* riportati nel Catasto Fabbricati di detto comune al

iv) Foglio **, Particella ***, Cat. **,

v) Foglio ** Particella *** Cat. **;

4) fabbricati siti in comune di *Luogo_2* riportati nel Catasto Fabbricati di detto comune al

**
1 Cat. ***rendita € 920,

vii) Foglio ** Particella ***,

viii) Foglio ** Particella *** entrambe in corso di classamento;

Con vittoria di spese competenze ed onorari.”

Si costituivano i convenuti, i quali dichiaravano di non avere interesse a contestare le eccezioni e deduzioni dell'attore e, quindi, non si opponevano alla stipula del contratto definitivo.

Nel corso del giudizio, le parti, congiuntamente, rappresentavano e documentavano di aver raggiunto un accordo transattivo nel corso della mediazione volontaria intrapresa e chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, conclusioni che rassegnavano anche nelle note scritte per l'udienza del Data_8, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art 281 sexies cpc

Ciò posto, deve innanzitutto premettersi che:

- la cessazione della materia del contendere - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio - presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto; b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto; c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc. (cfr.ex multis Cass. N. 1089/2003; Cass. N. 5390/2000; Cass. N. 8607/2000; Cass. S.U. n. 1048/2000).
- Pertanto, la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia e sottopongono al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia "extra petita", possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato, l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e/ il contraddittore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza (Cass. N. 8607/2000).

Orbene, nel caso in esame, le conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, in uno con il

documentato raggiungimento di un accordo che, peraltro, le parti hanno dichiarato essere stato già eseguito, dimostrano in maniera inequivoca il venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.

Quanto alle spese di lite, in considerazione della posizione assunta dalle parti, andranno integralmente compensate tra le stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel giudizio n. 934/21, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara cessata la materia del contendere

compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Ascoli Piceno, *Data_9*

Il Giudice
dott. Annalisa Giusti